



# Comune di Riccione

Provincia di Rimini

CONTRATTI  
geat s.p.a.

27 SET 2012

N. 7374

SETTORE AFFARI GENERALI-UFFICIO LEGALE-CONTRATTI-  
SERVIZI DEMOGRAFICI- ELETTORALE-URP-PROT. -MESSI  
Ufficio Contratti EC/mpc  
CO - 52 - 2012  
Prot. n. 32948

Riccione, 25 SET. 2012

Spett.le  
**GEAT S.p.A.**  
Via Lombardia, n. 17  
47838 RICCIONE (RN)

OGGETTO: R.S.P. n. 37 del 30.08.2012 .  
**CONTRATTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI FUNERARI  
COMUNALI.**

Con la presente si trasmette copia del contratto di cui all'oggetto, nonché la distinta di liquidazione delle spese e dei diritti inerenti la stipula dello stesso, registrato all'Agenzia delle Entrate di Rimini in data 13.09.2012 al n. 11272 - Serie IV .

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
(Dott. Enzo Castellani)



# Comune di Riccione

Provincia di Rimini

## Ufficio Contratti

### DISTINTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE E DEI DIRITTI DI CONTRATTO ( ART. 68 REGOLAMENTO CONTRATTI )


Atto Reg. n. 37 stipulato il giorno 30.08.2012  
tra il COMUNE di RICCIONE e G.E.A.T. S.p.A. (Riccione)

ad oggetto: CONTRATTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI FUNERARI COMUNALI.

Importo : /

TITOLO DELLE SPESE	Borsuali	Diritti	TOTALE
Registrazione	168,00		
Trascrizione	-		
Spese Catastali	-		
Pubblicazione avviso di gara	-		
Valori bollati (8 x 14,62)	116,96		
<b><u>Diritti di Segreteria:</u></b>			
Diritto fisso			
Scritturazione:		0,52	
(16x2x0,52) = 16,64+ )			
(16x0,26) = 4,16 )		20,80	
Sul valore			
Altre		6,21	
<b>T O T A L E</b>	<b>€ 284,96</b>	<b>27,53</b>	<b>312,49</b>

Riccione, lì 25 SET. 2012



Visto: si liquida  
IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
(Dott. Enzo Castellani)

ORIGINALI

x GEAT

Reg. n. 37 del 30.08.2012

Comune di Riccione

(Provincia di Rimini)

OGGETTO: CONTRATTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI  
FUNERARI COMUNALI.

\*\*\*\*\*


L'anno 2012 (Duemiladodici), addì 30 (trenta) del mese di Agosto, presso la  
Residenza Comunale, in Riccione, Viale Vittorio Emanuele II, n.2, con la  
presente scrittura privata redatta in duplice originale, da valersi ad ogni effetto  
di legge:

TRA

- il **Comune di Riccione**, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00324360403, in  
persona della Dott.ssa Cinzia Farinelli, nata a Castelnuovo ne' Monti (RE) l' 8  
giugno 1963, domiciliata per la carica presso la residenza comunale, Dirigente  
del Settore Finanze-Tributi-Bilancio-Patrimonio-Società Partecipate-  
Economato e Provveditorato, che interviene nel presente atto in nome, per  
conto e nell'interesse esclusivo dell'Ente che rappresenta, ai sensi dell'art.  
107, comma 3, D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 71, comma 8, del Regolamento  
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con atto giuntale n.  
45/2000, nonché in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 224  
del 31.05.2012, esecutiva ai sensi di legge;

E

- la **GEAT S.p.A.**, Codice Fiscale, numero iscrizione al Registro delle  
Imprese di Rimini e Partita I.V.A. 02418910408, R.E.A. della C.C.I.A.A. di  
Rimini RN - 261957, con sede in Riccione, Via Lombardia n.17, in persona



del Sig. Alessandro Casadei, nato a Rimini (RN), il 19.02.1972, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione avente i poteri per la stipulazione del presente atto in forza delle vigenti disposizioni statutarie, nonché in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26.05.2011, che si conserva in atti;

-con l'assistenza del Segretario Comunale dott.ssa Lia Piraccini;

### PREMESSO

- Che con delibera di C.C. n. 14 del 13.03.2003 il Comune di Riccione decideva di approvare l'affidamento "in house" a favore di GEAT S.p.A della gestione dei servizi cimiteriali in genere, ivi compresa l'illuminazione votiva, la progettazione, attuazione, gestione, manutenzione di cimiteri comunali e l'esercizio dei servizi funebri in genere, con tutte le attività annesse e connesse;

- Che l'affidamento del servizio in argomento dal Comune di Riccione alla GEAT S.p.A. veniva regolato da apposito contratto di servizio tuttora in vigore e sottoscritto in data 22 Maggio 2003, così come successivamente modificato con apposita appendice;

- Che successivamente GEAT S.p.A. presentava un progetto per la propria trasformazione da Società di gestione di servizi pubblici locali in società strumentale ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 248 del 04/08/2006 (c.d. Legge Bersani);

- Che la c.d. Legge Bersani considera "strumentali all'attività delle Pubbliche Amministrazioni locali i servizi erogati da società a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'Ente di riferimento e con il quale il medesimo provvede al perseguimento dei propri

*fini istituzionali”;*

- Che effettivamente anche i servizi funerari pubblici, fatta eccezione per quelli inerenti all'illuminazione votiva, rientrano nella categoria di servizi strumentali ex art. 13 L. 248/2006;

- Che l'Assemblea Straordinaria dei soci di GEAT S.p.A. in data 25.03.2011 condivideva il progetto di trasformazione in società strumentale ai sensi dell'art. 13 della L. 248/2006 approvando le conseguenti e necessarie modifiche statutarie;

Che in conseguenza di ciò la Società è, a seguito di tale modifica, ad ogni effetto Società strumentale;

Che il nuovo oggetto sociale della GEAT S.p.A., trasformata in Società strumentale, oggi prevede, tra l'altro, anche la gestione dei servizi funerari pubblici;

Che conseguentemente occorre procedere ad adeguare anche i contratti di servizio in vigore con GEAT S.p.A. alla nuova natura di quest'ultima quale Società strumentale;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

1.1 Il Comune di Riccione, a mezzo del sottoscritto legale rappresentante, affida al Gestore, che, come sopra rappresentato, accetta, la gestione in esclusiva dei servizi funerari pubblici, come di seguito specificati:

**a) Servizi cimiteriali**

a.1) custodia e conservazione dei cimiteri comunali di Via Udine e di Via Giulio Cesare;

a.2) attività correlate all'evento del decesso, non rientranti nella sfera

funzionale di altri organi od autorità pubbliche;

a.3) concessioni per sepolture private;

a.4) individuazione del gestore del servizio di illuminazione votiva cimiteriale;

**b) Servizi tecnici in aree cimiteriali**

b.1) manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e degli impianti;

b.2) progettazione ed esecuzione di nuove opere.

**c) Servizi di trasporto funebre**

c.1) trasporto istituzionale delle salme

c.2) rilascio delle autorizzazioni all'effettuazione del trasporto funebre da parte delle imprese abilitate;

**d) Servizi di polizia mortuaria**

d.1) recupero dei resti mortali rinvenuti sulla pubblica via o comunque in luogo pubblico.

**ART. 2 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO**

2.1 Il Gestore si obbliga a: gestire i servizi ad essa affidati con la massima diligenza e secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia, in modo da garantire l'assoluta continuità degli stessi; adeguare la qualità e la natura di detti servizi alle norme di legge, alle disposizioni regolamentari e agli indirizzi del Comune; contabilizzare mediante distinte ed idonee scritture i costi e i ricavi derivanti dalla gestione dei servizi medesimi; provvedere a propria cura e spese all'acquisizione e/o esecuzione delle attrezzature, dei beni e degli impianti che si rendessero necessari allo scopo; sollevare il Comune da ogni responsabilità in ordine agli eventuali danni che dovessero derivare dalla gestione dei servizi o dalla realizzazione delle opere ad essi inerenti.

### ART. 3 - DURATA

3.1 La presente convenzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e durata sino al 31.12.2050, salvo il caso di revoca o di risoluzione anticipata del contratto ai sensi dei successivi articoli 15) e 16) della presente convenzione.

3.2 Alla scadenza del contratto, il Comune potrà procedere ad una gara per l'affidamento del servizio dando comunicazione al Gestore almeno sei mesi prima della pubblicazione del bando di gara.

### ART. 4 - OBBLIGHI DEL GESTORE

4.1 Il servizio di cui al punto a1) del precedente Art.1 concerne:

L'apertura e chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, nel rispetto degli orari fissati con ordinanza sindacale, nonché la custodia dei cimiteri stessi, nel rispetto delle modalità e degli adempimenti di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R.10.09.90 n. 285. Si precisa che, ferma restando in capo al Sindaco l'attività di vigilanza e di mantenimento dell'ordine, spetterà al Gestore approntare ed utilizzare tutti gli strumenti idonei a garantire la conservazione e l'integrità dei beni ricevuti in consegna e ad assicurare l'adozione di un contegno decoroso e rispettoso della natura dei luoghi sia da parte dei visitatori sia da parte del personale addetto. La pulizia dei locali, delle strutture e delle aree poste entro le mura perimetrali del cimitero e lungo le vie di accesso esterne, nonché la manutenzione delle superfici a verde e il riassetto dei vialetti inghiaciati. Si precisa che, ferma restando l'assunzione a proprio carico di ogni onere di spesa, competerà al Gestore stabilire e predisporre, nella libera esplicitazione della sua autonomia imprenditoriale, i criteri operativi e i mezzi necessari all'organizzazione del lavoro, sotto il



diretto controllo – ove reso necessario dalla natura dei rifiuti – delle autorità sanitarie locali.

4.2 Il servizio di cui al punto a2) del precedente art.1 concerne:

L'espletamento di ogni attività connessa e conseguente al decesso, quale la gestione dei locali di osservazione e degli obitori istituiti in ambito cimiteriale, la sepoltura dei cadaveri e la conservazione di resti, ceneri ed ossa (inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione). Si precisa che, nell'espletamento di tali attività, il Gestore dovrà osservare scrupolosamente le prescrizioni contenute nel "Regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale" approvato con atto consiliare n. 115 del 20.12.2001 e conservato in atti, ed applicare le tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale con atto di Giunta n. 53 del 27.02.01, integrato con atto di Giunta n. 75 del 23.03.01, in atti.

4.3 Il servizio di cui al punto a3) del precedente art.1 concerne:

L'assegnazione a privati o ad enti in regime di subconcessione di aree o manufatti posti entro le mura perimetrali del cimitero per il seppellimento delle salme, sia esso a sistema di inumazione o a sistema di tumulazione. Si precisa che, nell'assegnazione di tali beni (appartenenti al demanio comunale specifico ex art.824 cod.civ.), il Gestore dovrà attenersi alle disposizioni del già citato Regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale ed applicare le tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale con l'atto di Giunta di cui sopra.

Si precisa altresì che, limitatamente al complesso cimiteriale di Via Giulio Cesare, in deroga alle vigenti disposizioni regolamentari, il Gestore potrà consentire la realizzazione di cappelle gentilizie o familiari per le sepolture private a fronte di un corrispettivo a carico dell'utente, previamente

concordato con l'Amministrazione Comunale.

4.4 Il servizio di cui al punto a.4) del precedente art.1 concerne:

L'espletamento, per delega dell'Amministrazione Comunale, della procedura ad evidenza pubblica finalizzata all'individuazione dell'affidatario del servizio e il controllo operativo sulle modalità di esercizio del medesimo.

Il servizio di cui al punto b1) del precedente art.1 concerne:

La realizzazione di interventi diretti ad introdurre, ripristinare od eliminare elementi accessori o parti alterate dei manufatti edificati e a mantenere in perfetta efficienza gli impianti tecnologici e le attrezzature funzionali alla gestione cimiteriale fino alla concorrenza di € 15.000 annui basati sul criterio di competenza.

Si conviene al riguardo: l'obbligo della Società di non apportare modifiche strutturali ai beni ricevuti in consegna, fatte salve, nel quadro dell'assetto architettonico ed ornamentale esistente, le modifiche innovative o migliorative imposte dallo stato dei beni ovvero da disposizioni di legge o di regolamento; l'obbligo del Gestore di provvedere d'ufficio all'esecuzione dei lavori intimati ai privati per ragioni di pubblica incolumità, ma da questi non eseguiti, con conseguente diritto al rimborso degli oneri sostenuti.

4.5 Il servizio di cui al punto b2) del precedente art.1 concerne:

la programmazione, la progettazione e la realizzazione, nell'ambito del Piano Regolatore Cimiteriale adottato dal Comune e nell'osservanza delle normative nazionali e comunali vigenti in materia, di manufatti singoli o plurimi e di ogni altra opera di qualificazione ambientale (cinerari, ossari, arredi, cippi) nelle aree di completamento dei cimiteri, nonché di impianti ed infrastrutture (locali, depositi, sistemi elettrici ed idraulici) a servizio dei cimiteri.

Si conviene al riguardo l'obbligo del Gestore:

di predisporre e trasmettere al Comune, per la necessaria approvazione, un programma triennale, con relativi aggiornamenti annuali, identificativo, in termini tecnici e finanziari, dei lavori che si intendono realizzare e degli obiettivi che si intendono conseguire; di assumere a proprio carico ogni formalità amministrativa e burocratica – autorizzazioni, nulla-osta, pareri, collaudi, ecc. – inerente e conseguente all'espletamento dei lavori; di sottoporre alla preventiva approvazione del Comune l'eventuale aggiornamento dei corrispettivi richiesti ai privati, in ragione delle spese sostenute per investimenti, interessi, oneri di gestione e manutenzione.

4.6 Il servizio di cui al punto c1) del precedente art.1 concerne:

- il trasporto delle salme qualificato come "servizio istituzionale" a carico del comune, secondo le disposizioni e le fattispecie contemplate nell'art.24 commi 1-3-4 del regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale;
- il rilascio delle autorizzazioni all'effettuazione del singolo trasporto da parte delle imprese abilitate all'esercizio dell'attività funebre, secondo il disposto di cui all'art. 33 del suddetto Regolamento.

Si richiama in proposito la disciplina dettata dalla L.R. Emilia-Romagna n.19 del 29.07.2004.

4.7 Il servizio di cui al punto d1) del precedente art.1 concerne:

L'attivazione di un servizio di reperibilità operativo giorno e notte, compreso festivi, per il recupero e il trasferimento delle salme rinvenute sulla pubblica via o comunque in luogo pubblico. Si richiamano in proposito gli obblighi di informazione e collaborazione con le autorità giudiziarie, di pubblica sicurezza e sanitarie locali, di cui alle disposizioni del D.P.R.10.09.1990 n.



7.2 Tutti i beni sono consegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con obbligo per il Gestore di adeguarli, a propria cura e spese, alle disposizioni di legge vigenti e future.

7.3 Il Comune riconosce sin d'ora al Gestore il diritto di posa nel suolo, sottosuolo e soprassuolo delle condutture e dei cavi necessari alla gestione degli impianti, nonché il diritto di manomissione del suolo per gli interventi necessari alla esecuzione dei lavori programmati.

7.4 L'eventuale realizzazione di opere e manufatti successivamente alla stipula del presente contratto, così come pure l'eventuale ampliamento delle aree cimiteriali esistenti, se debitamente approvati dai competenti organi comunali, comportano l'automatica estensione del rapporto di affidamento del servizio, rimanendo in ogni caso la proprietà dei nuovi beni in capo al Comune.

#### **ART. 8 - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

8.1 Al Comune spetta l'adozione del piano regolatore dei cimiteri avente validità per non meno di 25 (venticinque) anni.

8.2 I criteri per la redazione del suddetto piano sono contenuti nel Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale soprarichiamato.

#### **ART. 9 - PERSONALE**

9.1 Alla scadenza della presente convenzione o nel caso di risoluzione contrattuale o di revoca della medesima, il Gestore dovrà trasferire al nuovo affidatario del servizio, o al Comune, il proprio personale, alle condizioni ed ai termini di legge in vigore al tempo in cui si verificherà l'evento.

#### **ART. 10 -TARIFFE E CORRISPETTIVI**

10.1 Il Gestore incamererà per conto dell'Amministrazione Comunale e a

titolo di corrispettivo tutti i proventi derivanti dalla gestione dei servizi ad esso affidati, sulla base delle tariffe deliberate dall'Amministrazione stessa; tariffe che, aggiornabili annualmente su richiesta del Gestore, dovranno assicurare la totale copertura dei costi connessi all'espletamento dei servizi.

10.2 Limitatamente ai manufatti già realizzati nel cimitero nuovo con l'esecuzione dei lavori del 4° e 5° stralcio, il Gestore, che ne curerà l'assegnazione in uso a privati od enti, percepirà dal Comune, a titolo di corrispettivo e fino ad esaurimento degli stessi, un aggio pari al 5% delle somme riscosse.

10.3 Limitatamente al servizio di cui al punto a4) del precedente art. 1, il gestore, che ne curerà l'affidamento a terzi e il controllo operativo sul corretto esercizio, percepirà dal Comune a titolo di corrispettivo un aggio pari al 26,4% delle somme riscosse.

10.4 Le somme di cui ai commi 10.2 e 10.3 dovranno essere versate nelle casse del Comune, al netto dell'aggio, entro il 31 dicembre di ogni anno.

#### **ART. 11 - SEPARAZIONE CONTABILE**

11.1 Il Gestore, per quanto riguarda il servizio di gestione dei servizi funerari, si obbliga a predisporre un'idonea separazione contabile, per centri di costo, al fine di: conoscere i costi effettivi con il supporto di informazioni veritiere; vincolare l'impresa ad operare nel modo più efficiente; realizzare condizioni di trasparenza nell'organizzazione dei servizi.

#### **ART. 12 - VERIFICHE SULL'ATTIVITA' DEL GESTORE**

12.1 Il Comune, avvalendosi di tecnici anche esterni alla struttura comunale, può in qualunque momento effettuare visite e sopralluoghi nella sede del Gestore e nei luoghi in cui viene svolto il servizio, con particolare riferimento

alla condizione di operatività, di efficienza e di sicurezza degli impianti.

12.2 Il Gestore assicura la massima collaborazione e disponibilità affinché il Comune possa adeguatamente svolgere la propria funzione di controllo in ordine a documenti, opere e impianti attinenti il servizio oggetto del contratto.

12.3 Il Comune, ove riscontri deficienze o anomalie nell'erogazione del servizio, dovrà diffidare il Gestore e, qualora questi non ottemperi ai rilievi formulati, viene riconosciuto al Comune il potere di attuare gli opportuni provvedimenti per ripristinare il regolare svolgimento, ivi compresa la facoltà di fare eseguire, a spese del Gestore, i lavori ritenuti all'uopo necessari.

#### ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO

13.1 Il Gestore non potrà, per qualunque ragione, cedere a terzi il presente contratto senza il consenso del Comune.

13.2 La costituzione di società controllate dal Gestore, a norma del Codice Civile, la fusione e la scissione del Gestore con altre società non costituiscono cessioni di Contratto.

13.3 Il Gestore ha la facoltà di appaltare a imprese terze lavori, opere e servizi previsti dal presente contratto a carico del Gestore, senza tuttavia essere esonerato dai suoi obblighi, oneri e responsabilità previsti dal presente contratto in quanto il Gestore rimane infatti l'unico soggetto responsabile, nei confronti del Comune, per l'esatta e puntuale esecuzione dei servizi affidati.

#### ART. 14 - SCADENZA DEL CONTRATTO

14.1 Le attrezzature patrimoniali, materiali e immateriali, anche di proprietà del Gestore, alla scadenza della presente convenzione, dovranno essere trasferite al nuovo Gestore che dovrà corrispondere al Gestore uscente un rimborso determinato con i criteri di cui all'art.24, comma 4, lettere a) e b) del



Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature and the initials 'A. G. 20'.

R.D.2578/1925.

**ART. 15 - REVOCA**

15.1 E' attribuita al Comune la facoltà di revocare l'affidamento al Gestore per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, tali da rendere la prosecuzione del rapporto non conforme alle finalità pubbliche. Il Comune dovrà adeguatamente motivare il provvedimento di revoca dell'affidamento.

15.2 La revoca comporta la restituzione al Comune dei beni mobili di proprietà del Gestore, necessari e funzionali all'espletamento del servizio, nonché dei beni appartenenti al demanio comunale specifico già assegnati in concessione.

15.3 Il Comune è obbligato a corrispondere un'equa indennità, determinata con i criteri di cui all'art.24, comma 4, lett. a) e b) del R.D.2578/1925.

15.4 Il Comune dovrà subentrare nei contratti che il Gestore ha in corso con i terzi per l'esecuzione del servizio.

15.5 Il Gestore deve assicurare la continuità del servizio fino all'atto dell'assunzione dei servizi da parte di un altro Gestore o dal Comune in economia.

**ART. 16 - RISOLUZIONE CONTRATTUALE**

16.1 Il Comune potrà chiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:  
il Gestore risulti imputabile di gravi violazioni agli obblighi contrattuali senza che ad essi non venga posto tempestivamente rimedio; stato di liquidazione del Gestore, sentenza dichiarativa di fallimento o altra procedura concorsuale, nonché quant'altro previsto ai sensi dell'art.1453 del Codice Civile.

16.2 L'inadempienza riscontrata deve essere contestata dal Comune in modo dettagliato al Gestore, con l'intimazione allo stesso di rimuovere le cause di



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

inadempimento. Il Gestore, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, potrà presentare deduzioni alle violazioni contestate, sia in merito alla gravità delle medesime che alla relativa imputabilità.

16.3 Qualora il Gestore si dimostri inadempiente e non cessi il proprio comportamento, il Comune può richiedere la risoluzione del contratto in base alle norme del codice civile, oltre il risarcimento dei danni.

16.4 La risoluzione del contratto comporta il trasferimento al Comune, ovvero al soggetto indicato dallo stesso, dei beni mobili strettamente funzionali all'espletamento del servizio, previa corresponsione di un'equa indennità, determinata con i criteri di cui all'art.24, comma 4, lett. a) e b) del R.D.2578/1925.

16.5 Il Comune potrà trattenere una equa somma a garanzia dei danni procurati dal Gestore in dipendenza dei gravi inadempimenti che hanno dato origine alla procedura di risoluzione contrattuale. I beni di cui al punto precedente dovranno essere in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, salvo il degrado per il normale deperimento d'uso.

16.6 Il Comune dovrà subentrare nei contratti che il Gestore ha in corso con i terzi per l'esecuzione del servizio.

16.7 Il Gestore dovrà assicurare la continuità del servizio anche nel caso in cui sia dichiarata la risoluzione fino all'atto dell'assunzione del servizio da un altro Gestore o dal Comune in economia.

#### ART. 17 - CLAUSOLE VARIE

17.1 Il Comune pone a disposizione del Gestore i dati, le informazioni, i progetti e i documenti utili per la gestione del servizio di cui alla presente convenzione, impegnandosi a fornire successivamente anche gli

aggiornamenti degli stessi.

17.2 Il Comune assicura l'impiego della Vigilanza Urbana finalizzato al rispetto, nell'ambito territoriale di competenza, del regolare espletamento dei servizi, anche emettendo apposite Ordinanze.

17.3 Il Comune comunicherà con congruo anticipo al Gestore le modifiche ai regolamenti comunali che possano in qualsiasi modo influire sul servizio, anche acquisendone parere non vincolante.

17.4 Qualora si verificano casi straordinari, o qualora il Comune decida di richiedere al Gestore di estendere e/o potenziare il servizio a standard superiori rispetto a quelli previsti dalla presente convenzione, le Parti concorderanno maggiorazioni infrannuali al corrispettivo definito.

#### **ART. 18 – CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE**

18.1 Tutte le controversie, che dovessero insorgere tra le Parti in relazione al presente contratto, verranno risolte con spirito di accordo bonario, nel caso di perdurare del disaccordo, è esclusivamente competente il Tribunale di Rimini.

#### **ART. 19 – ATTI RICHIAMATI**

19.1 Fanno parte integrante del presente contratto, e si intendono allegati allo stesso, anche se non materialmente e fisicamente uniti al medesimo e depositati agli atti del Comune, i seguenti atti:

- Regolamento Comunale di polizia mortuaria.
- Atto di Giunta n. 75 del 23.03.01.

#### **ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

20.1 Il Comune, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni, informa il Gestore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente

per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

**ART. 21 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

20.1 Le spese tutte dipendenti e conseguenti alla stipula del presente contratto, compreso le spese di registrazione, sono a totale carico del Gestore.

20.2 Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle vigenti disposizioni in materia.

Il presente contratto integra e sostituisce il precedente contratto del 22.05.2003.

Letto, approvato e sottoscritto.

**GEAT S.p.A.**

**COMUNE DI RICCIONE**

**IL PRESIDENTE**


**IL DIRIGENTE**

(Sig. Alessandro Casadei)

**geat S.p.A.**

(Dott.ssa Cinzia Farinelli)

Via Lombardia n. 17  
47838 Riccione (RN)  
P.I. 02 418 910 408



13 SET 2012  
M. 242

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 2° comma del C.C., si approvano specificatamente le clausole contenute negli artt. 12,15,16 e 18, tutte incluse, del presente contratto.

**GEAT S.p.a.**

**COMUNE DI RICCIONE**

**IL PRESIDENTE**

**IL DIRIGENTE**

(Sig. Alessandro Casadei)

**geat S.p.A.**

(Dott.ssa Cinzia Farinelli)

Via Lombardia n. 17  
47838 Riccione (RN)  
P.I. 02 418 910 408




168.00  
Pensionato P. Leo  
Codice Concessione/Barra/Roste

CAB/Spartello  
2012  
6255  
Azione  
Dr. M. ...

Si autorizza l'inserimento nel Registro degli atti del Comune (RSP).

Riccione li, 30.08.2012



**IL SEGRETARIO COMUNALE**

(Dott.ssa Lia Piraccini)